

Obblighi per gli operatori

Il DPR 146/2018 e la nuova normativa sui gas fluorurati.

AGGIORNAMENTO 11/11/2019 VER 1.0



Operatori

Chi sono gli operatori

il proprietario o altra persona fisica o giuridica che esercita un effettivo controllo sul funzionamento tecnico dei prodotti e delle apparecchiature. A tal fine una persona fisica o giuridica esercita un effettivo controllo se ricorrono tutte le seguenti condizioni:

- 1) libero accesso all'apparecchiatura, che comporta la possibilità di sorvegliarne i componenti e il loro funzionamento, e la possibilità di concedere l'accesso a terzi;
- 2) controllo sul funzionamento e la gestione ordinari;
- 3) il potere, anche finanziario, di decidere in merito a modifiche tecniche, alla modifica delle quantità di gas fluorurati nell'apparecchiatura, e all'esecuzione di controlli o riparazioni.



Operatori

Obblighi: iscrizione e certificazione

L'impresa o ente che si configura come "operatore" delle apparecchiature contenenti FGas **non è tenuta ad iscriversi al Registro né certificarsi.**

Per le operazioni di installazione, manutenzione, riparazione, assistenza e smantellamento delle suddette apparecchiature nonché per l'attività di controllo delle perdite e di recupero degli FGas in esse contenute, gli operatori hanno l'obbligo di:

- Utilizzare proprio personale iscritto al registro ed in possesso di certificato oppure
- Rivolgersi a persone o imprese certificate.



Operatori

Obblighi: tenuta di registri

NORMATIVA PRECEDENTE

Gli operatori delle applicazioni fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore, contenenti 3 kg o più di gas fluorurati ad effetto serra dovevano

- tenere il 'Registro dell'Apparecchiatura'
- entro il 31 maggio di ogni anno presentare all' ISPRA una dichiarazione annuale sulle quantità di emissioni in atmosfera di gas fluorurati relativi all'anno precedente.

NORMATIVA ATTUALE

Gli operatori delle applicazioni fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore, **a prescindere dal contenuto di gas fluorurati ad effetto serra** devono **verificare le informazioni** relative alle proprie apparecchiature **attraverso l'accesso alla Banca dati** istituita dal Ministero dell'Ambiente tramite la quale assolve all'**obbligo di tenuta dei registri** e possono scaricare, per via telematica, un attestato contenente le suddette informazioni.

La Banca dati è alimentata dalle imprese certificate che comunicano le informazioni relative agli interventi di assistenza, manutenzione, riparazione e smantellamento svolti sulle apparecchiature.



Operatori

Per quali apparecchiature vanno comunicati gli interventi ?

Le apparecchiature coinvolte sono definite dall'articolo 4 comma 2 del

Regolamento UE 2014/517:

- a) apparecchiature fisse di refrigerazione;
- b) apparecchiature fisse di condizionamento d'aria;
- c) pompe di calore fisse;
- d) apparecchiature fisse di protezione antincendio;
- e) celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero;
- f) commutatori elettrici.

Non vi sono soglie minime quantitative in termini di FGAS contenuti per la comunicazione degli interventi.



Quali interventi devono essere comunicati ?

Attività	Descrizione
<u>Installazione</u>	l'assemblaggio di due o più parti di apparecchiatura o circuiti contenenti o destinati a contenere gas fluorurati a effetto serra, ai fini del montaggio di un sistema nel luogo stesso in cui sarà utilizzato; tale attività comporta l'assemblaggio di condotti del gas di un sistema per completare un circuito, indipendentemente dall'esigenza di caricare o meno il sistema dopo l'assemblaggio;
<u>Manutenzione o assistenza</u>	Tutte le attività che implicano un intervento sui circuiti contenenti destinati a contenere gas fluorurati a effetto serra, tranne il recupero dei gas e i controlli per individuare le perdite, in particolare tutte quelle attività effettuate per immettere nel sistema gas fluorurati a effetto serra, rimuovere una o più parti del circuito frigorifero o dell'apparecchiatura, riassemblare due o più parti del circuito o dell'apparecchiatura e riparare le perdite
<u>Riparazione</u>	Ripristino di prodotti o apparecchiature che contengono o il cui funzionamento dipende da gas fluorurati a effetto serra, che risultino danneggiati o in cui si sono verificate perdite, riguardante una parte contenente o destinata a contenere tali gas
<u>Smantellamento</u>	Interruzione dell'uso o del funzionamento di un prodotto o di una parte di apparecchiatura contenente gas fluorurati a effetto serra.
<u>Controllo delle perdite</u>	Controllo per la verifica delle eventuali perdite svolto su apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria, pompe di calore, apparecchiature fisse di protezione antincendio, celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero, commutatori elettrici contenenti gas fluorurati a effetto svolto con metodi di misurazione diretta o indiretta ai sensi del Regolamento CE 1516/2007.

Se l'operatore utilizza proprio personale certificato

1. Il **personale**, che svolge gli interventi, **deve essere iscritto al registro ed in possesso di certificato** valido rilasciato da organismi di certificazione accreditati.
2. L'operatore richiede al Registro FGAS (www.fgas.it) le abilitazioni che consentono l'accesso alla Banca Dati e l'invio della comunicazione. La **richiesta di abilitazioni** deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante o da un suo delegato. Nella richiesta devono essere indicati i nominativi delle persone (interne o esterne all'impresa/ente, non devono essere necessariamente le persone certificate che svolgono l'intervento) che comunicano gli interventi.
3. All'accoglimento della richiesta di abilitazioni da parte della Camera di commercio, le persone abilitate ricevono, via mail, le credenziali per l'accesso.
4. Le persone abilitate accedono alla Banca dati (con credenziali oppure anche con CNS o SPID) e **comunicano gli interventi** entro 30 giorni dall'intervento stesso.
5. Una volta comunicato l'intervento viene generato il codice univoco apparecchiatura e codice univoco intervento contenuti nel rapporto di intervento.
6. L'operatore versa, a novembre, il **diritto annuale di segreteria pari a 13,00 € per ogni persona certificata**. Il versamento avviene con carta di credito, accedendo all'area Comunicazione interventi.

Se l'operatore si rivolge a imprese certificate

1. Delega una persona fisica alla consultazione della Banca dati. Non è prevista una registrazione aziendale. Ogni impresa deciderà secondo i criteri di delega vigenti all'interno dell'organizzazione, quali sono i soggetti delegati alla consultazione. il processo di delega e di attribuzione di compiti alle persone fisiche che consulteranno le informazioni non è gestito dalla Banca Dati.
2. La persona delegata procede con la **registrazione all'area riservata Operatori** <https://operatori.fgas.it/>.
3. L'utente registrato accede con credenziali (oppure anche con CNS o SPID)
4. L'utente riceve dall'impresa certificata il rapporto intervento generato dalla Banca Dati FGAS. Il rapporto di intervento contiene il codice dell'apparecchiatura e il codice dell'intervento attribuiti dalla Banca Dati. L'impresa ha 30 giorni di tempo per comunicare l'intervento alla banca dati.
5. L'utente consulta i dati inseriti dal manutentore, utilizzando l'apposita funzione Associa Operatore / intervento indicando codice dell'apparecchiatura e codice dell'intervento.
6. L'utente può scaricare, sempre via telematica e con la frequenza ritenuta opportuna, un attestato rilasciato dalla Banca Dati e contenente il riepilogo di tutti gli interventi svolti in un periodo.



Operatori

Se l'operatore si rivolge a imprese certificate

1. Delega una persona fisica alla consultazione della Banca dati. Non è prevista una registrazione aziendale. Ogni impresa deciderà secondo i criteri di delega vigenti all'interno dell'organizzazione, quali sono i soggetti delegati alla consultazione. il processo di delega e di attribuzione di compiti alle persone fisiche che consulteranno le informazioni non è gestito dalla Banca Dati.
2. La persona delegata procede con la **registrazione all'area riservata Operatori** <https://operatori.fgas.it/>.
3. L'utente registrato accede con credenziali (oppure anche con CNS o SPID)
4. L'utente riceve dall'impresa certificata il rapporto intervento generato dalla Banca Dati FGAS. Il rapporto di intervento contiene il codice dell'apparecchiatura e il codice dell'intervento attribuiti dalla Banca Dati. L'impresa ha 30 giorni di tempo per comunicare l'intervento alla banca dati.
5. L'utente consulta i dati inseriti dal manutentore, utilizzando l'apposita funzione Associa Operatore / intervento indicando codice dell'apparecchiatura e codice dell'intervento.
6. L'utente può scaricare, sempre via telematica e con la frequenza ritenuta opportuna, un attestato rilasciato dalla Banca Dati e contenente il riepilogo di tutti gli interventi svolti in un periodo.



Operatori

Se l'utilizzatore è diverso dall'operatore?

Relativamente ad un'apparecchiatura è possibile individuare, oltre all'operatore, un ulteriore soggetto: **l'utilizzatore**.

L'utilizzatore è colui che fruisce dell'apparecchiatura.

Per esempio, potrebbe essere: il conduttore di uno stabile o l'affittuario di un appartamento.

Nella comunicazione di un intervento, quando operatore e utilizzatore sono diversi, è possibile, anche, indicare l'anagrafica di quest'ultimo.

L'operatore

Deve

L'operatore (proprietario delle apparecchiature o soggetto che svolge un effettivo controllo) che svolge l'attività di manutenzione, installazione, riparazione, assistenza, smantellamento, controllo delle perdite e recupero di FGAS da apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento, pompe di calore e antincendio

Se affida l'incarico a imprese terze

- ✓ Avvalersi di imprese e persone certificate alla data di svolgimento dell'attività
- ✓ Verificare le informazioni relative alle proprie apparecchiature attraverso l'accesso alla pagina riservata della Banca dati

Se si avvale di personale interno

- ✓ Avvalersi di proprio personale iscritto al registro ed in possesso di certificato valido.
- ✓ Comunicare alla Banca Dati (<https://bancadati.fgas.it>), a partire dal 25 settembre, gli interventi svolti dal proprio personale
- ✓ Versare, a novembre, il diritto annuale pari a 13,00 € per ogni persona certificata

Riepilogo